

Comune di Carbonara al Ticino  
Provincia di Pavia



***REGOLAMENTO***

***DI POLIZIA***

***MORTUARIA***

**Approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 26/06/2001**

## REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

### INDICE

#### TITOLO I

##### Disposizioni preliminari

1. COMPETENZE
2. RESPONSABILITÀ
3. ADEMPIMENTI PRELIMINARI AL TRASPORTO ED AL SEPPELLIMENTO

#### TITOLO II

##### Cimiteri, servizi, tipologie sepolture

4. DISPOSIZIONI GENERALI
5. ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
6. AMMISSIONE AL CIMITERO
7. CIPPO E LAPIDE SU FOSSE NEL CAMPO COMUNE
8. CAMERA MORTUARIA
9. TIPOLOGIA TOMBE PRIVATE
10. SEPOLTURE DI FAMIGLIA PER INUMAZIONI

#### TITOLO III

##### Esumazioni, estumulazioni

11. SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI
12. AVVISO SCADENZA SEPOLTURE
13. PERIODICITÀ ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI
14. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO
15. RACCOLTA OSSA E MATERIALE

#### TITOLO IV

##### Concessioni di sepolture private - Diritti e obblighi

16. MODALITÀ CONCESSIONE LOCULI
17. MODALITÀ DI CONCESSIONE DI AREA
18. DURATA DELLE CONCESSIONI IN USO
19. COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA
20. DECADENZA - REVOCA - ESTINZIONE
21. SISTEMAZIONE DELLE SALME IN SEGUITO ALLA DECADENZA
22. RETROCESSIONE DI SEPOLTURA - RIMBORSI
23. AVENTI DIRITTO
24. DETERMINAZIONE DI SALME
25. AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ
26. AGGIORNAMENTO DEL DOMICILIO DEGLI AVENTI DIRITTO
27. OCCUPAZIONE POSTI LOCULI - SEPOLTURA - CASSETTINE RESTI CENERI, ECC.
28. DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO
29. ESTINZIONE DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA
30. DIVISIONE POSTI - LOCULI
31. FASCICOLI PER LE SEPOLTURE DI FAMIGLIA
32. SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER LA COLLETTIVITÀ

- ANTERIORI AL NUOVO REG. DI P.M. DURATA E REVOCA
33. TRASFORMAZIONE DELLA CONCESSIONE DA PERPETUA A NOVANTANOVENNALE

TITOLO V

Polizia interna al cimitero - costruzioni

34. ORARI
35. DIVIETO DI INGRESSO
36. RITI RELIGIOSI
37. CIRCOLAZIONE VEICOLI
38. DIVIETI SPECIALI
39. PROGETTO - COSTRUZIONE DELLE OPERE - TERMINI -LIMITI  
D'IMPIEGO DELLE AREE
40. DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE
41. COSTRUZIONE SEPOLTURE PRIVATE
42. ORNAMENTI ED EPIGRAFI - MANUTENZIONE
43. IMPRESE DI COSTRUZIONE, PERMESSI
44. OCCUPAZIONE SUOLO PER LAVORI E MATERIALI DI SCAVO
45. INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI
46. COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, SOSPENSIONE DEI LAVORI
47. VIGILANZA SULLA COSTRUZIONE DELLE OPERE
48. PRESCRIZIONI PER L'USO DI MATERIALI PER LA  
REALIZZAZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

TITOLO VI

Disposizioni varie

49. OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO
50. SANZIONI
51. ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI
52. DISPOSIZIONI DA ALTRI REGOLAMENTI E LEGGI, TARIFFE

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**Art. 1**

**Competenze**

1. Il presente Regolamento è compilato in conformità del T.U.LL.SS., del Reg. di P.M.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero comunale spetta al Sindaco.
3. Il Sindaco esercita poteri di vigilanza e di controllo, a norma delle vigenti leggi, sui cimiteri privati e su eventuali sepolture private fuori dai cimiteri.
4. In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai predetti fini.
5. L'organo preposto dell'A.S.L. vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

**Art. 2**

**Responsabilità**

1. Il Comune, mentre ha cura affinché nell'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni alle cose ecc., non si assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego da parte dei visitatori di mezzi posti a disposizione di questi (scale, ecc.).

**Art. 3**

**Adempimenti preliminari al trasposto ed al seppellimento**

1. Prima che sia iniziato il trasporto di una salma, di resti mortali, di ossa umane, di ceneri prodotte dalla cremazione, dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti in ordine alla dichiarazione e alla denuncia della causa della morte e/o del ritrovamento, al periodo di osservazione, all'autorizzazione al seppellimento ecc., così come previsto dal Reg. di P.M..

**TITOLO II**

**CIMITERI, SERVIZI, TIPOLOGIE SEPOLTURE**

**Art. 4**

### **Disposizioni generali**

1. Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri il Comune provvede con il cimitero comunale.

2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero , salvo quanto disposto dal Reg. di P.M.

3. Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento salme, resti e ceneri ed altre operazioni riguardanti le salme - è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri previsti dal Reg. di P.M.

### **Art. 5**

#### **Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR n. 285 del 1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico negli uffici comunali e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge n. 241 del 1990.

### **Art. 6**

#### **Ammissione nel cimitero**

1. Nel cimitero , salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, o comunque aventi diritto su sepoltura privata individuale o di famiglia.

3. Sono pure accolti i resti mortali, le ceneri, i nati morti, i feti delle persone sopra indicate e con le stesse modalità.

## **Art. 7**

### **Cippo e lapide su fosse nel campo comune**

1. Le sepolture per le inumazioni devono essere eseguite nelle apposite aree secondo quanto stabilito dal Reg. di P.M.

2. Ogni fossa dei campi comuni per le inumazioni deve essere contraddistinta da un cippo.

3. A richiesta il privato può collocare lapidi o monumenti a patto che sia consentito il passaggio per le tombe limitrofe.

I materiali usati devono essere resistenti all'azione degli agenti atmosferici, recare un numero progressivo. Sul cippo o lapide o monumento dovrà essere collocato il nome e cognome del defunto nonché la data di morte.

4. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva alle dimensioni della tomba stessa.

5. Sulla sepoltura in campo comune non è consentito portare altro oggetto che, riducendo la superficie esposta agli agenti atmosferici, possa in qualche modo impedire o ritardare il normale periodo di mineralizzazione delle salme.

## **Art. 8**

### **Camera mortuaria**

1. Il Cimitero deve essere dotato di camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono subito essere seppellite o di salme esumate od estumulate per varie esigenze.

## **Art. 9**

### **Tipologie tombe private**

1. Le sepolture private possono consistere:

a)

in loculi per tumulazioni singole o abbinate, predisposizioni dal Comune in gallerie, portici, costruzioni a più piani, ecc, e costruiti sempre a norma del Reg. di P.M.;

b)

in tombe di famiglia a più posti, (tombini, sarcofagi, tombe prefabbricati, tombe nel porticato monumentale, edicole funerarie, ecc.);

c)

in cellette - ossari predisposte dal Comune per la custodia dei resti o ceneri, a uno o più posti;

d)

aree per la inumazione privata.

2. Il piano regolatore cimiteriale o i suoi stralci determinano per le sepolture private l'ubicazione e la tipologia. Il Comune si riserva di determinare disponibilità e possibilità di realizzazione delle suddette tipologie.

#### **Art. 10**

##### **Sepolture di famiglia per inumazioni**

1. Nel caso che il piano regolatore del Cimitero lo preveda, le sepolture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso dette aree devono essere dotate di adeguato ossario. A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.

#### TITOLO III

#### **ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI**

##### **Art. 11**

##### **Scadenziario delle concessioni**

1. Viene istituito, presso il servizio amministrativo, lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti a liberare la sepoltura.

2. Il responsabile del servizio amministrativo è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

##### **Art. 12**

##### **Avviso di scadenza sepolture**

1. Il Comune non è tenuto a comunicare con singoli avvisi le scadenze di sepolture in campo d'inumazione e quelle di sepolture in concessione a privati (loculi, tombe, ecc.).

2. Per la scadenza ordinaria delle sepolture in campo comune e pubblicato, all'ingresso del cimitero, l'avviso relativo alle esumazioni che verranno effettuate.

3. Nessun avviso è previsto per i concessionari di sepolture private in quanto essi sono tenuti a conservare copia dell'atto di concessione nel quale è specificata la durata della stessa.

4. Se, scaduta la concessione o il termine dell'inumazione il privato non provvede al rinnovo o ad altra sistemazione, il responsabile del servizio amministrativo ne dà comunicazione al responsabile del servizio tecnico affinché disponga per la raccolta degli eventuali resti e per la loro sistemazione definitiva.

#### **Art. 13**

##### **Periodicità esumazioni - estumulazioni**

1. Salvo diverse ed eccezionali disposizioni motivate dall'A.S.L. nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, per motivi igienico - sanitari, non si effettuano esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

#### **Art. 14**

##### **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite secondo le tariffe espone nella Tabella All. A) al presente Regolamento. Le esumazioni straordinarie e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della specifica tariffa.

#### **Art. 15**

##### **Raccolta ossa e materiali**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere sistemate a norma del Reg. di P.M..

2. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può sottrarre parte di salma, indumenti, di oggetti, ad eccezione della Autorità giudiziaria.

3. I familiari possono ritirare oggetti preziosi o ricordi solo se autorizzati dal responsabile dei Servizi Cimiteriali, dopo che questi li ha opportunamente catalogati e registrati.

4. Alla scadenza delle concessioni delle sepolture private le opere e i materiali, che non sono richiesti dagli aventi diritto, passano in disponibilità del Comune.



TITOLO IV

**CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE - DIRITTI E OBBLIGHI**

**Art. 16**

**Modalità concessione loculi**

1. La sepoltura privata per singola salma (loculo in colombario), può concedersi solo in presenza della salma della persona cui è destinata.

2. Si può, tuttavia, fare la concessione in vita di tale sepoltura, secondo la disponibilità dei loculi, al richiedente che abbia almeno 60 anni ovvero in caso di assoluta comprovata urgente necessità. In tale caso è dovuta la tariffa in vigore all'atto della concessione; il periodo di durata decorre sempre dalla data dell'atto di concessione.

Nel caso di coppia di coniugi o di conviventi, al momento del decesso di uno dei due, il responsabile del servizio amministrativo può concedere, quando il cimitero ne abbia disponibilità e secondo le modalità su riportate, un loculo adiacente.

3. La giunta comunale può determinare la prevendita dei loculi di nuova costruzione e i relativi criteri di assegnazione ai cittadini che ne facciano richiesta, dietro corresponsione di un acconto pari all'80% della tariffa vigente.

4. La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere trasferita a terzi.

**Art. 17**

**Modalità di concessione area**

1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per la collettività può farsi in ogni tempo secondo la disponibilità del Cimitero e subordinate alle previsioni del Piano cimiteriale, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto se richiesto, la divisione dei posti - loculi.

2. Una stessa persona non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere occupata completamente.

3. La concessione può non essere fatta a persone o a enti che mirino a fare oggetto di lucro o di speculazione.

4. La concessione deve risultare da apposito atto scritto.

5. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in

rapporto all'area, all'opera, ai posti.

6. Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.

#### **Art. 18**

##### **Durata delle concessioni in uso**

1. Le concessioni in uso sono a tempo determinato ed hanno le seguenti durate:

- a) anni 50 per i loculi
- b) anni 30 per le sepolture private individuali;
- c) anni 99 per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;
- d) anni 99 per le Cappelle Gentilizie e per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività.

2. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di tumulazione o, in caso di concessione a viventi, con la data formale di concessione.

3. In caso di decesso del concessionario di sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al responsabile del servizio amministrativo entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune.

4. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

5. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

6. Tutte le concessioni possono essere rinnovate alla loro scadenza, per una sola volta, da parte degli aventi diritto; detto rinnovo è concesso, dietro corresponsione della tariffa vigente al momento del rinnovo, dal responsabile del servizio amministrativo sentito il responsabile del servizio tecnico circa le esigenze

generali del Cimitero , lo stato della sepoltura e, tenuto conto, del presunto esercizio dei diritti d'uso.

#### **Art. 19**

##### **Costruzione e manutenzione della sepoltura**

1. Le concessioni di sepoltura da costruirsi a carico dei privati, impegnano il concessionario a costruire ed a sistemare definitivamente la sepoltura stessa entro 2 (due) anni dalla data della concessione, pena la decadenza.

2. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato la sistemazione della sepoltura, le lapidi, i manufatti, gli spazi verdi, ecc..

3. In difetto di tali doveri il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza della concessione di cui all'articolo 20.

#### **Art. 20**

##### **Decadenza - Revoca - Estinzione**

1. La concessione in uso può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine quando:

- a) non risulti realizzata la sepoltura nel termine stabilito come nel precedente articolo 19;
- b) la sepoltura risulti in stato di completo abbandono per incuria o morte degli aventi titolo;
- c) la sepoltura risulti completamente vuota in seguito a traslazione delle salme e si verifichi un grave stato di necessità all'interno del Cimitero;
- d) si verifica il caso di cui all'art. 18 comma 5.

2. La concessione in uso è soggetta a revoca secondo quanto stabilito dal Reg. di P.M. e dal successivo articolo 31.

3. La concessione in uso è soggetta ad estinzione per soppressione del Cimitero fatto salvo quanto disposto dal Reg. di P.M..

4. I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione previo avviso agli interessati, se reperibili.

5. La decadenza nel caso di cui alle lettere a) e c) dà luogo al rimborso di cui al successivo art. 22: nel caso di cui alle lettere b) e d) non dà luogo ad alcun rimborso.

## **Art. 21**

### **Sistemazione delle salme in seguito alla decadenza**

1. Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione o estumulazione delle salme con l'osservanza delle norme relative.

2. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono deposti in apposito ossario; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, in campo comune per il periodo occorrente, dopo di ché i resti saranno depositati in apposito ossario.

## **Art. 22**

### **Retrocessione di sepoltura - rimborsi**

1. Nel caso di retrocessione della sepoltura da parte del concessionario, il Comune rimborsa una frazione della vigente tariffa al momento del rilascio della concessione, dell'area o della sepoltura, secondo le seguenti modalità:

#### **Rinuncia a concessione di aree, libere o con parziale o totale costruzione, e di manufatti:**

al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, spetterà il rimborso di una somma

- per concessioni di durata di 30 anni, in misura pari a 1/29 della tariffa in vigore al momento del rilascio della concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni di durata di 50 anni, in misura pari a 1/49 della tariffa in vigore al momento del rilascio della concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni di durata di 99 anni, in misura pari a 1/98 della tariffa in vigore al momento del rilascio della concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 30% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Ai concessionari è riconosciuto altresì un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

Il nuovo concessionario dovrà corrispondere al comune una somma pari all'importo dell'area secondo le tariffe vigenti ed una somma pari all'indennizzo corrisposto al rinunciante.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

## **Art. 23**

### **Aventi diritto**

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia secondo la discendenza in linea retta del primo concessionario, salvo particolari limitazioni disposte dallo stesso concessionario.
2. A tali effetti, si intendono facenti parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti sempre in linea retta.
3. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
4. Il concessionario d'origine può stabilire nell'atto di concessione in uso, particolari ampliamenti o restrizioni di diritti di sepoltura per chiunque.

## **Art. 24**

### **Determinazione di salme**

1. Previa domanda del concessionario o dei suoi discendenti in linea retta nel caso di sua scomparsa, potrà essere consentita in qualunque tempo la tumulazione nella tomba di famiglia, a condizione che vi siano ancora loculi disponibili, di determinate persone che risultino legate alla famiglia stessa da speciali vincoli di gratitudine, di parentela o affinità.
2. Tali concessioni dovranno essere autorizzate dal responsabile del servizio amministrativo.

## **Art. 25**

### **Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività**

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri ai sensi dello statuto relativo; l'ente o la comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di seppellimento.

3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di qualche avente diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

4. Salvo diverse disposizioni del concessionario di origine il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari è dato dall'ordine di premorienza.

5. Nelle sepolture non possono essere accolte salme nel numero superiore ai loculi autorizzati, fatto eccezione per le cassetine di resti o ceneri.

#### **Art. 26**

##### **Aggiornamento del domicilio degli aventi diritto**

1. Il titolare di sepoltura che modifica il proprio indirizzo deve darne comunicazione agli uffici del responsabile dei Servizi Cimiteriali che ne tiene nota nel fascicolo della sepoltura.

#### **Art. 27**

##### **Occupazione posti loculi - Sepoltura - Cassetine resti, ceneri, ecc.**

1. I posti loculi si ritengono occupati solo nel caso vi siano salme contenute in feretri grandi; la sepoltura di cassetine di resti o ceneri o prodotti abortivi non costituisce, amministrativamente, occupazione di posto - loculo.

#### **Art. 28**

##### **Divieto di cessione dei diritti d'uso**

1. In conformità a quanto disposto dal Reg. P. M., il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

2. E' vietata, pertanto la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi motivo rientra nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 29**

##### **Estinzione dei membri della famiglia**

1. Estinti i membri della famiglia concessionaria o cessato l'intero corpo morale o ente, la tomba rimane chiusa fino allo scadere della concessione salvo quanto disposto al successivo art. 32 per le concessioni superiori ai 99 anni e quindi precedenti all'entrata in vigore del Reg. di P. M..

#### **Art. 30**

##### **Divisione posti - Loculi**

1. Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, procedere alla divisione dei vari posti - loculi (se ciò non risulta dall'atto di concessione); ciò deve risultare da dichiarazione scritta e debitamente sottoscritta con firme autenticate, depositata agli atti del comune.

#### **Art. 31**

##### **Fascicoli per le sepolture di famiglia**

1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio, nel quale sono conservati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, alle tumulazioni ed ogni altro dato inerente.

#### **Art. 32**

##### **Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al nuovo Regolamento di P.M.**

##### **Durata e revoca**

1. Le sepolture di famiglia e per collettività, anteriori al nuovo regolamento di P.M., rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del Regolamento generale e locale in vigore all'atto di concessione stessa.

2. Tuttavia esse possono essere revocate, a monte di quanto stabilito dal regolamento di P.M., quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e non vi siano più aventi diritto, secondo quanto stabilito nel precedente art. 20 ove si verifichi una situazione di insufficienza di aree edificabili e di sepolture all'interno del cimitero o in ogni altro caso in cui si ravvisi la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità.

**Art. 33**

**Trasformazione della concessione da perpetua a novantanovenale**

1. Qualora sulle sepolture in concessione superiore ai 99 anni, vengono effettuati lavori di trasformazione che aumentino il numero dei posti - loculi iniziali, la concessione si trasforma in novantanovenale a partire dalla data della avventura trasformazione.

TITOLO V

**POLIZIA INTERNA AL CIMITERO - COSTRUZIONI**

**Art. 34**

**Orari**

1. I cimiteri comunali sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ed affisso all'ingresso del Cimitero .

**Art. 35**

**Divieto di ingresso**

1.E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza e a quelle vestite in modo indecoroso o in condizioni in contrasto, comunque, con il carattere del cimitero ;
- c) alle persone in gruppi numerosi, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

**Art. 36**

**Riti religiosi**

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Lo svolgimento e l'organizzazione dei suddetti riti sono a carico del richiedente.



## **Art. 37**

### **Circolazione veicoli**

1. Non è ammessa la circolazione dei veicoli privati nell'interno del Cimitero . Per motivi di salute il responsabile del Servizio amministrativo può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di mezzo idoneo previa certificazione medica rilasciata dall'A.S.L.. Parimenti il responsabile del Servizio tecnico può autorizzare la circolazione dei veicoli di servizio e delle imprese che devono eseguire lavori all'interno del Cimitero .

2. Il responsabile del Servizio tecnico può autorizzare, in casi eccezionali, l'accesso di mezzi per deposito e/o prelievo di materiale da parte dei privati.

3. Il responsabile fissa nei casi suesposti, i percorsi, le modalità e gli orari per l'accesso.

## **Art. 38**

### **Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, chiedere l'elemosina, sostare con bandiere o vessilli simbolo di fede politica oltre il tempo necessario per lo svolgimento del funerale per il quale sono stati richiesti;

b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti per la sacralità del luogo;

c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamenti e qualsiasi altro oggetto;

d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori, calpestare aiuole, danneggiare alberi, ecc.;

e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, di volantini, ecc.;

h) fotografare all'interno del Cimitero senza l'autorizzazione del responsabile del servizio tecnico;

i) eseguire qualsiasi lavoro all'interno del Cimitero senza l'autorizzazione del responsabile del servizio tecnico;

l) assistere alla esumazione o estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;

2. I divieti predetti, per quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al Cimitero .

#### **Art. 39**

##### **Progetto - Costruzione delle opere - Termini Limiti d'impiego delle aree**

1. La concessione di area per la costruzione di tomba, cappella, edicola, monumento, ecc. impegna alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione, pena la decadenza della concessione, entro 24 mesi dalla data della concessione stessa.

2. Il progetto dovrà essere approvato a norma del Regolamento di P.M..

3. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa. Il responsabile del Servizio tecnico indicherà il numero dei loculi realizzabili, l'altezza massima e minima delle costruzioni ed ogni altra prescrizione che riterrà utile ai fini di una adeguata realizzazione nel rispetto del decoro del Cimitero e delle norme vigenti.

#### **Art. 40**

##### **Doveri in ordine alla manutenzione**

1. Il concessionario ed i suoi discendenti sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria (es. i fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti) e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme (o inumazione, nel caso di sepolture private a sistema di inumazione), subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.

3. Risultando e permanendo lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al precedente art. 20.

#### **Art. 41**

##### **Costruzione sepolture private**

1. I progetti per la costruzione delle sepolture private devono essere approvati in base a quanto previsto dal Regolamento di P.M. e dalle norme edilizie generali e speciali.
2. Le opere devono rispettare il più possibile, nella loro conformazione estetica, il contesto del luogo.
3. Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali.
5. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.

#### **Art. 42**

##### **Ornamenti ed epigrafi - Manutenzione**

1. Sulle sepolture possono essere poste epigrafi, lapidi, croci, ricordi, simboli, ecc. secondo le forme, misure e materiali debitamente approvati dagli uffici competenti.
2. La facoltà di chiedere il collocamento di tali opere spetta al concessionario, o, in mancanza, ai suoi congiunti più prossimi.
3. Sono vietati ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori o sempreverdi, ecc., avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
4. In caso di violazioni di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.
5. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e manutenzione delle sepolture di loro spettanza.
6. Gli addetti a tali lavori devono essere autorizzati dal responsabile del Servizio tecnico.

**Art. 43****Imprese di costruzione, permessi**

1. Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. In particolare alle imprese è vietato svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

3. Il Comune ha la facoltà di concedere a una o più ditte di svolgere lavoro continuativo, sebbene non esclusivo, all'interno del Cimitero .

**Art. 44****Occupazione suolo per lavori e materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe private l'impresa deve occupare lo spazio strettamente necessario indicato dal personale dei Servizi Cimiteriali.

2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal responsabile del servizio tecnico secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno, e riparare le opere o i materiali eventualmente danneggiati.

**Art. 45****Introduzione e deposito di materiali**

1. La circolazione di veicoli delle imprese è regolato all'art. 37, la sosta deve essere contenuta nei limiti indispensabili.

2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati negli spazi autorizzati.

3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento materiali e costruire baracche senza l'autorizzazione del responsabile.

4. Per esigenze di servizio il responsabile può ordinare il trasferimento di materiale in altro spazio.

5. Nei giorni festivi e nelle giornate in cui i lavori sono sospesi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc..

6. L'orario di lavoro è fissato dal responsabile del Servizio tecnico.

7. Alle imprese private non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica, nei giorni festivi e durante l'Ottavario per la Commemorazione dei defunti e in altre particolari giornate (festività, funerali speciali, ecc.) fissate dal responsabile del Servizio tecnico.

8. Il responsabile, riconosciute esigenze tecniche particolari, può autorizzare l'esecuzione di lavori anche nei periodi di sospensione di questi.

#### **Art. 46**

##### **Commemorazione dei defunti, sospensione dei lavori**

1. In occasione della Commemorazione dei Defunti, di anno in anno, il responsabile del Servizio tecnico fisserà il periodo di tempo in cui è vietata l'introduzione, la posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati.

2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere al trasporto dei materiali di ausilio ai lavori fuori dal Cimitero, ogni altro materiale deve essere decorosamente sistemato nei confini dell'area concessa.

#### **Art. 47**

##### **Vigilanza sulla costruzione delle opere**

1. Il responsabile del Servizio tecnico controlla l'esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni dei regolamenti; essa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti da parte del Sindaco.

#### **Art. 48**

##### **Prescrizioni per l'uso di materiali per la realizzazione di sepolture private**

1. Nel caso di realizzazione di nuovi reparti e tombe all'interno del Cimitero, o di sistemazione di tombe già esistenti, il responsabile si riserva di indicare prescrizioni relative ai materiali da impiegare, alle dimensioni, alle distanze da rispettare, onde salvaguardare il decoro del luogo e la funzionalità delle operazioni di tumulazione o di inumazione e di manutenzione delle opere.

## TITOLO VI

### **DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 49**

##### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni o richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

#### **Art. 50**

##### **Sanzioni**

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice Penale, sono punite con l'ammenda stabilita dal T.U.LL.SS. e successive modificazioni e dal Reg. di P.M.

#### **Art. 51**

##### **Abrogazione precedenti disposizioni**

1. Il presente Regolamento Comunale regola l'intera materia; pertanto s'intendono abrogare le disposizioni

contenute nel Regolamento precedente ed in tutti gli altri atti in materia anteriori al presente.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico - sanitarie, contenute nel Regolamento Comunale di Igiene.

3. Restano acquisiti i diritti relativi alle concessioni in uso in base ai precedenti reg. di P.M. e regolamenti e atti comunali.

4. Il presente Regolamento entra in vigore non appena reso esecutivo a norma di legge.

#### **Art. 52**

##### **Disposizioni da altri regolamenti e leggi, tariffe**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale di Igiene, nel Regolamento di Polizia Mortuaria - D.P.R. 10.09.1990, n. 1265 e successive modificazioni.

2. Inoltre le operazioni relative ai servizi interni ai Cimiteri, prestati a cura del Comune (tumulazioni, inumazioni private, estumulazioni, esumazioni straordinarie, diritti, ecc.) e le concessioni, retrocessioni, ecc., per vari tipi di sepolture, avvengono previo pagamento secondo una tariffa deliberata dall'Amministrazione Comunale.

3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale revisionare, motivatamente, qualora se ne ponga la necessità, la tariffa dei suddetti servizi e delle concessioni.